

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 10.05.2002
- Modica art. 4 con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 14.12.2009

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

Art. 1

Il Comitato per i Gemellaggi istituito nel Comune di Albese con Cassano ha il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Albese con Cassano con Saint Girons ed eventualmente con Enti territoriali di altri paesi sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato Gemellaggi possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, la Giunta Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale, curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

Il Comitato è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, ed è composto da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e delle seguenti commissioni e associazioni:

- Biblioteca
- Pro Loco
- Comitato Sportivo
- Fondazione Casartelli
- N. 2 laureandi o laureati.

Del Comitato possono fare parte i rappresentanti delle Scuole, della Parrocchia, di istituzioni, o di altri sodalizi albesini su invito del Comitato stesso.

Il Comitato è nominato con delibera della Giunta Comunale.

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 5

Il Comitato Gemellaggi si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 30 novembre, per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo;
- entro il 30 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto ed approvato dalla Giunta Comunale che lo inserirà nel bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con 1/4 degli stessi.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e lo chiedano cinque componenti.

Il Comitato può convocare incontri con tutte le associazioni, enti e gruppi rappresentativi della realtà locale per raccogliere e confrontare proposte sui progetti di gemellaggio e attività o iniziative conseguenti.

Art. 6

Per facilitare l'assunzione delle decisioni necessarie a rendere operativi i progetti approvati, è prevista la costituzione di una Direzione presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e composta da un Vicepresidente, da un Segretario e da due referenti per ogni progetto di gemellaggio.

La Direzione è nominata con provvedimento del Comitato Gemellaggi.

Art. 7

La Direzione, di cui all'art. 6, attua i programmi formulati dal Comitato Gemellaggi.

Il Presidente convoca la Direzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. Per la validità della seduta dovranno essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 8

I componenti del Comitato Gemellaggi e della Direzione decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;

Art. 9

Le convocazioni del Comitato e della Direzione, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato e la Direzione si avvalgono dell'ufficio Segreteria del Comune.

Art. 11

Il Comitato e la Direzione si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Comitato per i Gemellaggi e la Direzione decadono con la decadenza dell'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 13

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo, così come previsto dalla normativa in vigore.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 10 maggio 2002.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16 maggio 2002 e fino al 31 maggio 2002.